

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI PREORDINATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA

Visti

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019 n. 229 *"Misure per incentivare la mobilità sostenibile"*;
- la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162;
- in particolare, l'art 33 bis del citato decreto-legge, così come convertito, che ha modificato l'art. 1 comma 75 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, introducendo i commi 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinquies, 75 sexies e 75 septies, al fine di disciplinare modalità sanzionatorie, ambiti di circolazione, limiti di velocità, dispositivi di sicurezza, indicazioni in merito corretto utilizzo, caratteristiche tecniche e costruttive, modalità e caratteristiche dei servizi di noleggio;
- la Circolare 9 marzo 2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 4 novembre 2019 che ha approvato la Documentazione Preliminare funzionale alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) della Città di Venezia la quale, tra le misure strategiche previste per ampliare l'offerta di servizi di mobilità, nonché a contributo della soluzione dei problemi del traffico e della sosta, prevede l'avvio di nuove forme di micromobilità attraverso un approccio sistematico che garantisca livelli ottimali di sicurezza e ordine pubblico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 22 luglio 2021 avente ad oggetto *"approvazione del nuovo progetto di monopattini in sharing a flusso libero nel Comune di Venezia"*, che ha approvato il progetto di monopattini in sharing a flusso libero nel Comune di Venezia, corredato della documentazione tecnica allegata, dando altresì mandato ai Settori competenti di procedere all'attuazione della medesima deliberazione;
- le risultanze e i dati raccolti durante la fase di sperimentazione condotta sul territorio del Comune di Venezia a partire dal 31.07.2020, che hanno fatto emergere l'interesse della utenza al servizio oggetto del presente avviso e la necessità dello stesso, quale integrazione ai servizi di trasporto pubblico locale già prima esistenti, necessità che persiste in un periodo in cui l'emergenza sanitaria legata all'epidemia di Covid-19 è ancora in corso;

Rilevato che il servizio in oggetto garantisce, nell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, forme di mobilità sostenibile di supporto al trasporto pubblico e considerato l'interesse dimostrato dall'utenza nel corso della pregressa sperimentazione rispetto al medesimo;

Rilevata la necessità della succitata utenza a beneficiare del miglior servizio possibile nonché quella di evitare che l'attività sia svolta in contrasto con le esigenze di decoro e sicurezza urbana;

La Città di Venezia, con il presente avviso Pubblico intende individuare un unico soggetto interessato a svolgere sul territorio del Comune di Venezia il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici per un periodo di due anni, eventualmente prorogabile al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovi gestori del servizio e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto nel presente avviso e nella proposta tecnica di gestione presentata dal soggetto partecipante all'avviso (sulla base di convenzione che sarà all'uopo stipulata con i succitati contenuti).

1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Venezia intende individuare un unico soggetto gestore, cui attribuire, previa autorizzazione, l'erogazione del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici, nelle modalità di cui al presente avviso (e di cui alla documentazione tecnica allegata, da intendersi parte integrante e sostanziale del medesimo).

In considerazione delle analisi tecniche contenute negli elaborati di progetto del servizio in oggetto, in ottemperanza alla succitata Delibera di Giunta Comunale, si stabilisce che il numero complessivo dei monopattini elettrici in servizio contemporaneo, da parte del medesimo soggetto autorizzato, secondo la procedura di cui all'art. 12 del presente avviso, dovrà essere pari a 550 dispositivi (di cui 400 destinati alla terraferma e i restanti 150 alle isole); un eventuale incremento della flotta complessiva oltre le 550 unità potrà essere autorizzato per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

Si stabilisce altresì fin d'ora che il citato aumento potrà contemplare fino a un massimo di 750 unità, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 22.07.2021

Al fine di incentivare l'erogazione di un buon servizio, il Comune di Venezia intende associare il proprio logo ai servizi in sharing previsti dal presente avviso.

2 – Estensione del servizio all'interno del territorio e limiti di velocità

Il gestore dovrà garantire il servizio oggetto del presente avviso all'interno dell'area comunale sia nell'ambito della terraferma sia in quello lagunare, come da allegati tecnici; in virtù della peculiarità del territorio comunale, l'Amministrazione Comunale si riserva di inserire, anche a servizio avviato, nuove ed ulteriori limitazioni, permanenti o temporanee, al transito dei mezzi in alcune zone di particolare pregio e delicatezza urbana.

Il limite massimo di velocità consentita ai monopattini del servizio di noleggio in sharing è fissato a 20 km/h su tutti gli ambiti stradali dove è consentito il transito, salvo quanto indicato negli allegati tecnici per specifici tratti dove è consentita una velocità di 25 km/h e per i tratti interni alle zone pedonali dove il limite è fissato a 6 km/h.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'eventualità di decidere, in corso di servizio, con onere di preventiva comunicazione al gestore, la possibilità di inserire alcuni ulteriori ambiti stradali in cui il limite di velocità per gli spostamenti con i monopattini in sharing sarà portato a 25 Km/h.

3 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

La proposta tecnica di gestione del servizio oggetto del presente avviso può essere presentata da soggetti organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di ATI o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati.

a) Requisiti soggettivi:

I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono:

1. non rientrare tra le cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, che attesti l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, fermo restando che, nel caso in cui la domanda di partecipazione venga valutata positivamente, la società dovrà effettuare a propria cura e spese tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività sul territorio italiano;
3. non avere a proprio carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) Requisiti oggettivi

A pena di inammissibilità alla procedura di selezione, la flotta di monopattini elettrici deve essere costituita da mezzi aventi le seguenti caratteristiche:

1. caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato 1 di cui al D.M. del M.I.T. 4 giugno 2019 n. 229 "*Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica*", idonei alla circolazione nel rispetto del Codice della Strada;
2. motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e dotato di segnalatore acustico;
3. tutti i mezzi devono essere dotati di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, anche da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione;
4. i monopattini non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente con postura in piedi;
5. i mezzi devono essere in grado di sviluppare velocità fino ad un massimo di 25 km/h e devono essere dotati di regolatore di velocità, con possibilità di bloccare la velocità massima a 6 Km/h all'interno delle aree pedonali dove è consentito il transito delle biciclette e a 20 Km/h su tutti gli altri ambiti stradali dove è consentito il transito, secondo quanto indicato nel presente avviso e nei documenti tecnici allegati;
6. i monopattini devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

4 – Standard minimi di servizio

L'interesse a svolgere il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Venezia da parte del soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, individuato con le modalità di cui al presente avviso, determina preliminarmente l'accettazione di organizzare il presente servizio alle seguenti condizioni:

4.1 Regolarità del servizio

a) il servizio deve essere assicurato 24 ore su 24 continuativamente per tutti i giorni dell'anno, da personale presente in modo stabile sul territorio comunale, e deve esse-

re garantito per un periodo di due anni, eventualmente prorogabile al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo operatore e comunque per un periodo massimo di 6 mesi; guasti tecnici che sospendano temporaneamente l'utilizzo (problemi di funzionamento generale dell'App, crash dei sistemi e dei data center etc.) saranno valutati dall'Amministrazione Comunale in base all'entità dei problemi e alla loro frequenza e potranno essere considerati quale inadempimenti ai fini dell'applicazione dell'art. 8.

b) il gestore è tenuto a sospendere momentaneamente il servizio al verificarsi di situazioni che possano compromettere la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteo avverse) e/o di terzi, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e agli utenti.

4.2 Caratteristiche tecniche e gestione della flotta

a) i monopattini dovranno essere funzionanti anche in assenza di postazioni fisse per la custodia o il ricovero dei monopattini; i monopattini dovranno essere provvisti di un sistema di georeferenziazione in grado di delimitare l'area di attivazione del servizio con un margine di errore possibilmente non superiore a 20 mt;

b) i monopattini in servizio dovranno essere dotati di un sistema tecnologico atto a garantire l'informazione all'utenza in merito alle aree e percorsi in cui è consentita la circolazione dei mezzi, nonché in merito alle aree nelle quali sono posizionati gli stalli ed è incentivata la sosta dei mezzi, individuate negli allegati tecnici;

c) tutti i monopattini dovranno essere nella disponibilità del medesimo a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente; l'anagrafica dei dispositivi in uso dovrà essere comunicata al Comune di Venezia entro 15 giorni antecedenti l'avvio del servizio e ogni successiva variazione dovrà essere comunicata entro 24 ore dal momento in cui si è registrato l'evento;

d) i monopattini devono essere identificabili attraverso un numero univoco posizionato sul mezzo in maniera visibile in fase di utilizzo, e riconoscibili mediante logo specifico della società che gestisce il servizio; sul mezzo dovrà essere anche presente il logo del Comune di Venezia;

e) il gestore dovrà dotarsi di polizza di responsabilità civile verso terzi, oltre responsabilità civile del conducente, per danni a persone o a cose legati all'utilizzo del servizio, nonché per i danni subiti dagli utilizzatori del servizio, per un massimale di almeno € 6.070.000 per ogni sinistro (polizza furto e incendio facoltativa); non sono ammesse esclusioni di rischi ad eccezione di quelle previste dalla normativa vigente; tra il novoro dei soggetti assicurati devono essere espressamente indicati, oltre al contraente, anche il conducente e il Comune di Venezia. In ogni caso, il gestore si impegna a manlevare l'Amministrazione Comunale, anche in sede giudiziale, da ogni eventuale danno, a cose o persone, correlato all'esecuzione del servizio; copia di detta polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio.

f) il gestore deve garantire la sanificazione dei mezzi nel rispetto delle norme vigenti e, in ogni caso, almeno ogni due giorni;

g) il servizio dovrà essere sempre esercitato con un numero di monopattini a disposizione dell'utenza pari a non meno del 90% della flotta dichiarata in sede di presentazione dell'offerta tecnica in relazione alla copertura del territorio di cui agli allegati tecnici.

4.3 Funzionamento del servizio

Il servizio dovrà essere organizzato nei termini che seguono:

a) consentendo l'accesso dei dispositivi ai percorsi ciclabili e ciclopedonali, alle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, alle strade urbane con Vmax uguale o inferiore a 50 km/h, solo se dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione di

una velocità massima non superiore a 20 km/h, ad eccezione dei tratti a 25 km/h, secondo quanto illustrato nella planimetria allegata;

b) vietando l'accesso alle zone pedonali dove non sia consentito il transito alle biciclette, compreso il centro storico di Venezia.

c) consentendo l'accesso ai parchi pubblici limitatamente ai percorsi consentiti alle biciclette.

d) implementando l'applicazione di gestione del servizio secondo le indicazioni ricevute da parte dell'Amministrazione Comunale circa gli stalli dedicati per il deposito ordinato dei monopattini in sharing, secondo quanto indicato nel presente avviso e negli allegati tecnici, con obbligo a carico del gestore di prevedere un sistema di tariffe che incentivi l'utente a concludere la corsa in uno di detti stalli, prevedendo un sistema di tariffe differenziate per favorire comportamenti virtuosi o per sanzionare comportamenti scorretti (sistema bonus/malus). In particolare, il gestore dovrà prevedere i seguenti incentivi/disincentivi:

- nell'area free floating (area azzurra nelle tavole allegate), una premialità per chi parcheggia all'interno degli stalli dedicati;

- nell'area parzialmente free floating (area beige nelle tavole allegate), una penalità per chi parcheggia al di fuori degli stalli dedicati

- ovunque, una premialità per chi preleva un mezzo fuori dagli stalli dedicati e conclude la corsa parcheggiando all'interno di detti stalli;

e) garantendo l'invariabilità per tutta la durata del servizio del sistema tariffario proposto, salvo accordo con l'Amministrazione Comunale;

f) organizzando la gestione del servizio e la comunicazione con l'utenza attraverso un'applicazione per smartphone che sia facilmente fruibile ed efficace nel comunicare ai fruitori le prescrizioni e limitazioni previste nel presente avviso e nei documenti tecnici allegati, o quelle successivamente concordate con l'Amministrazione Comunale;

g) consentendo la prenotazione rapida da effettuarsi a ridosso dell'utilizzo del mezzo, ovvero il mezzo, se libero, potrà essere utilizzato anche senza dover procedere alla prenotazione;

h) garantendo il servizio senza applicare alcuna limitazione né in termini temporali, né in termini di distanza percorribile, secondo le indicazioni previste nei documenti tecnici allegati e nel rispetto di eventuali limitazioni imposte dall'Amministrazione Comunale in caso di utilizzo in orario notturno;

i) garantendo il funzionamento h24 e per ogni fruitore in possesso dei requisiti previsti dalla legge, senza esclusione alcuna (fatte salve le norme disciplinari in relazione ai Regolamenti forniti all'atto di iscrizione al servizio);

l) dotandosi, a proprie spese, di un magazzino per la gestione del servizio e la riparazione dei mezzi, entro 30 giorni successivi all'avvio del servizio;

4.4 Recupero dei mezzi e riequilibrio della flotta

a) il gestore dovrà svolgere le operazioni di riequilibrio della distribuzione dei monopattini su tutti gli stalli presenti sul territorio con modalità calibrate in funzione dell'andamento della domanda e comunque almeno a giorni alterni. Il numero di stalli presenti alla data di pubblicazione del presente avviso è pari a 144 e l'Amministrazione Comunale si riserva di aumentarne unilateralmente il numero, con obbligo del ge-

store di estendere il servizio includendo anche i nuovi stalli;

b) è onere del gestore garantire, per ogni settimana di servizio, una percentuale di mezzi collocati all'interno degli stalli dedicati superiore al 70% sul totale della flotta attiva, svolgendo regolarmente le attività di recupero dei mezzi posti al di fuori degli stalli;

c) il gestore del servizio ha l'obbligo di controllare la dotazione minima di mezzi all'interno degli stalli considerati principali; a tal fine, il Comune di Venezia si assume l'onere di trasmettere al gestore, prima dell'attivazione del servizio, una lista degli stalli considerati principali, di cui 20 stalli in terraferma e 10 nelle isole; per ciascuno di tali 30 stalli, il gestore deve garantire una dotazione minima di 2 mezzi: l'intervallo temporale in cui la dotazione minima non sia rispettata non potrà superare le 12 ore per la terraferma e le 24 ore per l'abito lagunare, diversamente il gestore dovrà ripristinare la dotazione minima entro le successive 12 ore.

Le verifiche sull'adempimento delle modalità di riequilibrio degli stalli, principali e non, verrà effettuato in contraddittorio, previa convocazione delle parti con preavviso minimo di 6 ore. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare in corso di servizio la lista degli stalli considerati principali.

d) il gestore deve garantire che il servizio si svolga nel rispetto delle condizioni di sicurezza stradale, sia per gli utenti che per gli altri fruitori dello spazio pubblico e deve garantire da parte dei suoi operatori l'intervento di rimozione dei monopattini nei casi e nei termini di cui al successivo punto e). L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di disporre la rimozione urgente dei monopattini imputandone i costi al gestore ed avvalendosi dell'escussione del deposito cauzionale da versarsi prima dell'avvio del servizio di cui all'art. 6.

e) il gestore dovrà provvedere alla localizzazione e al recupero di ciascun monopattino che risulti in sosta irregolare o vandalizzato: ciò dovrà avvenire entro 24 ore dal momento della rilevazione da parte del gestore o della segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale - che possono essere raddoppiate se l'intervento interessa l'ambito lagunare o se l'intervento di recupero debba essere condotto fuori dall'area operativa. Nel caso in cui il mezzo sia stato rilasciato all'interno di una proprietà privata, l'intervento di recupero dovrà avvenire entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione, con obbligo di dare al Comune tempestiva comunicazione dell'avvenuto recupero (ciò ogni qualvolta sia consentito l'accesso alla proprietà privata da parte del proprietario). In tutti i casi in cui il mezzo in sosta irregolare o vandalizzato rechi anche intralcio o pericolo agli utenti della strada, ivi compresi i pedoni, il recupero dovrà avvenire entro le 4 ore. Per tale finalità, il gestore dovrà rendere noti i recapiti dedicati presso i quali attivare il pronto intervento (quali numero telefonico, mail, ecc.);

f) per situazioni particolari, manifestazioni, necessità di ordine pubblico, su richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, che potrà pervenire anche con un anticipo minimo di 24 ore, il gestore dovrà recuperare e spostare in altro luogo i monopattini posizionati nell'area interessata, con onere a proprio carico di informazione al cliente.

4.5 Attività di formazione in materia di sicurezza stradale

Il gestore dovrà obbligatoriamente, a propria cura e spese, attivare un'adeguata azione di informazione nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo del monopattino, fra le quali quelle relative al rispetto del Codice della Strada, alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di transito e sosta; il gestore del servizio dovrà prevedere, all'atto di avvio dell'utilizzo del mezzo, un sistema che consenta la somministrazione agli utenti di test di verifica delle principali regole di circolazione del monopattino e di attuare ogni strategia efficace per garantire l'utilizzo del casco da parte degli utenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni; oltre a ciò, il gestore si impegna a sospendere l'account dell'utente che incorra, per 3 volte nell'arco di un anno, in sanzioni per violazioni del Codice della Strada, oppure che abbia utilizzato in maniera grave-

mente scorretta il servizio (ad es. sosta che crei intralcio o pericolo, vandalismo, rilascio in area privata, etc..)

4.6 Tariffe e integrazione con gli altri servizi

a) i corrispettivi di utilizzo del servizio devono includere tutti i costi di esercizio del veicolo e ogni altro elemento legato all'uso dello stesso, quali l'alimentazione, la manutenzione e la riparazione, ecc.; questi corrispettivi dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima dell'attivazione del servizio;

b) il gestore del servizio ha l'obbligo di fornire un supporto tecnico gratuito finalizzato all'integrazione modale e tariffaria con gli altri servizi di mobilità sostenibile presenti o futuri nel territorio metropolitano e di aderire alle piattaforme di integrazione dei servizi che dovessero essere sviluppate dal Comune di Venezia o da soggetti dal medesimo accreditati garantendone la piena interoperabilità.

4.7 Monitoraggio

a) il gestore dovrà provvedere affinché il servizio venga fornito in conformità con le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di protezione dei dati personali. Il gestore dovrà fornire all'Amministrazione, il giorno 30 di ogni mese, tutti i dati raccolti durante l'espletamento del servizio.

I dati dovranno essere consegnati sia in formato disaggregato, per consentire alla committenza ogni tipologia di analisi sull'andamento del servizio, sia in formato aggregato sotto forma di report sintetici contenenti i principali indicatori di domanda, di offerta e del livello di servizio.

In formato disaggregato - per ogni mezzo e per ogni utilizzo, almeno:

- ID del mezzo;
- tipo di mezzo;
- data e ora di prelievo;
- coordinata GPS del punto di prelievo ed eventuale stallo associato;
- ID dell'utilizzatore (anonimo);
- data e ora di restituzione;
- coordinata GPS del punto di restituzione ed eventuale stallo associato;
- tariffa applicata, per componente (per utilizzo, per bonus/malus, ...), eventualmente con specifica per abbonamento;
- livello di carica della batteria.

In formato aggregato sottoforma di report editabile, almeno:

- numero totale di iscritti al servizio;
- numero di prelievi;
- numero di utenti che hanno effettuato almeno un prelievo;
- numero di mezzi in servizio;
- valori medi di durata, lunghezza, costo;
- numero di utenti, iscritti e attivi, suddivisi per tipologia (abbonati/occasionalisti);
- statistiche su guasti, danneggiamenti, furti subiti;
- elenco degli interventi di manutenzione, di sostituzione sui mezzi;
- dati del venduto e degli eventuali resi per ogni tipologia di viaggio, compresi quelli relativi al numero di abbonamenti, suddivisi per tipologia;
- numero e tipo/motivo di segnalazioni/reclami e tempo medio di risposta per una segnalazione.

b) Il giorno 30 di ogni mese, oltre ai suesposti dati di utilizzo, il gestore è tenuto a inviare specifico report relativo ai 30 stalli considerati principali (20 in terraferma e 10 nelle isole), recante il numero di mezzi presenti in parcheggio nella varie fasce orarie, il numero degli interventi di riordino effettuati e la rispettiva data di esecuzione;

Il gestore, in ogni caso, dovrà mettere a disposizione del Comune di Venezia i dati sul servizio, in tempo reale e a consuntivo, mediante utilizzo di web service, con la finalità di consentire all'Amministrazione Comunale di disporre verifiche e controlli immediati

nonché analisi statistiche al fine di effettuare un monitoraggio sull'andamento del servizio in sinergia con quello condotto dalla smart control room del Tronchetto.

c) al fine di garantire il corretto rispetto della legislazione sulla privacy, tali dati dovranno essere forniti in forma anonima, con processo di anonimizzazione a carico del gestore, che pertanto mantiene la titolarità del trattamento. L'Amministrazione Comunale potrà trattare e utilizzare i dati anonimizzati per analisi e indagini sulle qualità del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare le tipologie di informazioni richieste e di procedere alla pubblicazione delle analisi effettuate rispettando l'anonimizzazione dei dati.

4.8 Assistenza all'utenza

Il gestore dovrà garantire un servizio di Call-Center attivo 24/24h. lungo tutto il periodo di erogazione del servizio, contattabile sia attraverso numero telefonico con costo massimo della chiamata per l'iscritto pari alla tariffa per chiamate verso numero fisso dell'operatore telefonico utilizzato, sia attraverso la app del gestore, consentendo comunque all'utenza l'opzione di poter parlare con un operatore;

4.9 Indicatori di Customer Satisfaction

Il gestore del servizio, con cadenza semestrale, dovrà effettuare un'indagine di "soddisfazione del cliente" - c.d. Customer Satisfaction (nella modalità concordata con l'Amministrazione), e il cui risultato deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale. L'indagine di Customer Satisfaction dovrà obbligatoriamente comprendere i seguenti indicatori:

- a) Efficienza del servizio;
- b) Affidabilità del servizio;
- c) Stato di pulizia dei monopattini;
- d) Stato di manutenzione dei monopattini;
- e) Facilità di reperimento dei monopattini sul territorio;
- f) Facilità di accesso al servizio da parte degli utenti;
- g) Facilità di acquisto/pagamento del servizio;
- h) Chiarezza delle tariffe di utilizzo del servizio;
- i) Convenienza dei prezzi;
- j) Comfort dei monopattini, inteso come comodità alla guida e facilità di accesso al mezzo;
- k) Informazioni all'utenza (tipologia, tempestività e chiarezza);
- l) Percezione del rispetto dell'ambiente;
- m) Facilità di comunicazione con l'azienda (call center, invio suggerimenti, reclami, ecc.);
- n) Giudizio nel suo complesso;
- o) Conoscenza del servizio sul territorio intervistando i non utenti.

Dovrà inoltre essere oggetto dell'indagine periodica la definizione dei fattori che rivestono maggiore importanza, ossia quei fattori che hanno un maggior impatto sulla soddisfazione complessiva dell'utente.

La valutazione dell'importanza dovrà essere effettuata chiedendo all'intervistato di evidenziare al massimo tre fattori, tra quelli indicati, che per lui rivestono maggiore importanza. Il periodo di rilevazione e la definizione del campione da indagare (struttura e quantificazione) dovranno essere concordati e coordinati con l'Amministrazione Comunale, in modo da ottenere risultati statisticamente attendibili per indagini di qualità percepita, in relazione all'universo di riferimento (utenti complessivi del servizio). Il questionario definitivo da sottoporre all'utenza del servizio e la struttura dei report da restituire dovranno essere approvati dalla Amministrazione Comunale, prima della somministrazione delle interviste.

Dovranno altresì essere concordati con gli Uffici Comunali competenti gli indicatori per

la valutazione dei benefici ambientali connessi all'utilizzo del monopattino e/o all'abbandono di mezzi di trasporto maggiormente inquinanti.

L'operatore si obbliga altresì a promuovere detta indagine presso gli utenti, possibilmente attraverso forme di incentivazione premiali.

4.10 Attività complementari e di supporto

a) il gestore si impegna a concedere il proprio supporto in tutte le azioni di promozione del servizio e si impegna, per almeno 3 giornate all'anno, a condurre, a propria cura e spese, campagne informative sull'utilizzo del servizio, sia in terraferma che al Lido di Venezia, con previsione di test di prova liberi e 2 corse gratuite per ogni aderente al test di prova;

b) in concomitanza con almeno 2 eventi di promozione della mobilità sostenibile organizzati dall'Amministrazione Comunale, il gestore si impegna a concedere l'utilizzo gratuito del servizio per tutti gli utenti iscritti, fino ad un massimo di 60 minuti per ciascun utente; il gestore si impegna a concordare l'ideazione e il programma di tali eventi con l'Amministrazione Comunale con un congruo anticipo, garantendo il supporto dei costi di gestione dei due eventi, nella misura minima necessaria a coprire i costi legati alla gestione delle attività inerenti il presente servizio; il gestore si impegna a dare relativa comunicazione e pubblicità degli eventi a tutti gli utenti iscritti;

c) il gestore si impegna ad organizzare ogni anno, a propria cura e spese, incontri di formazione sull'utilizzo del monopattino e sul rispetto delle relative norme del Codice della Strada nelle scuole secondarie superiori del territorio, con relative prove pratiche per gli studenti;

d) il gestore si impegna altresì a concedere l'utilizzo gratuito dei mezzi alle autorità invitate e ai dipendenti comunali presenti in occasione di eventi istituzionali finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: inaugurazione nuove piste ciclabili, settimana mobilità sostenibile, etc);

e) il gestore si impegna a concedere un numero pari a 10 pass gratuiti per l'utilizzo del servizio senza limitazioni di durata della corsa ai dipendenti comunali ai fini del controllo del servizio, di studio dell'efficacia del medesimo;

f) il gestore, d'intesa con l'Ufficio Mobility Manager di Area del Comune di Venezia, si impegna a sottoscrivere specifiche convenzioni per la promozione del servizio negli spostamenti casa-lavoro, presso aziende ed enti del circuito Mobility Manager aventi un numero maggiore di 100 dipendenti per sede di cui alla Legge n. 77 del 17.7.2020. L'impegno è valido anche per aziende di misura inferiore caratterizzate da una prossimità tra le sedi che si dovessero presentare al gestore con una proposta unitaria. Le convenzioni dovranno prevedere forme di abbonamento a costi vantaggiosi rispetto a quelli standard, a condizioni e per periodi da stabilire in fase di accordo.

5 - Costi gestionali

Sono interamente a carico dell'operatore: i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo, recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri Comuni, all'interno di spazi privati o in luoghi non stradali; a carico dell'operatore sono altresì le dovute comunicazioni agli utenti relative alla sospensione del servizio, per qualsiasi motivo. Il servizio in oggetto non comporterà alcun impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale e l'onere economico per attuare il servizio sarà completamente a carico dell'operatore cui sarà affidato.

6- Avvio del servizio e deposito cauzionale

I soggetti interessati dovranno garantire l'avvio del servizio entro 20 giorni dal rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del medesimo, previa corresponsione all'Amministrazione di una cauzione pari ad € 50,00 per ogni monopattino mediante fidejussione bancaria o assicurativa da reintegrarsi in caso di escussione parziale, con scadenza

non inferiore a sei mesi oltre il periodo di servizio oggetto della domanda di partecipazione, a garanzia di eventuali costi che l'Amministrazione Comunale fosse costretta a sostenere per la rimozione di mezzi abbandonati, parcheggiati in zone vietate e/o che comportino situazioni di intralcio o pericolo alla normale circolazione stradale.

7. Agevolazioni per l'operatore

7.1 Occupazione suolo pubblico

Considerato che trattasi di un servizio di sharing mobility, resosi necessario anche per offrire un'alternativa al trasporto pubblico locale durante l'emergenza sanitaria, nonché funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente di riduzione del traffico automobilistico e dell'inquinamento, le occupazioni strumentali all'espletamento di tale servizio rientrano tra le esenzioni dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale previste ex 1, comma 833, lettera a), della Legge 160/2019.

7.2 Canone mezzi pubblicitari

L'eventuale apposizione dei loghi commerciali del soggetto autorizzato sui monopattini destinati al servizio rientra, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione (CUP), approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 4 marzo 2021, tra le previsioni tariffarie di cui all' 55, lettera C) "PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI", punto C. 1, ultimo capoverso, che recita testualmente "*Nel caso della sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, il canone non è dovuto*".

7.3 Servizio FerryBoat per Lido/S.Erasmo

È facoltà del gestore utilizzare, alle stesse condizioni, un locale anche all'isola del Lido; diversamente, l'isola è raggiungibile dalla terraferma con il servizio di traghetto Ferry-Boat; per i furgoni adibiti al trasporto monopattini il gestore potrà beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dalla DGC 390/2011 per le ditte con sede di impresa a Lido di Venezia. Lo stesso dicasi per il raggiungimento dell'isola di S.Erasmo con FerryBoat su prenotazione.

8.- Sospensioni, decadenza e revoca

8.1 Ipotesi di sospensione

Sono previste a carico degli operatori, sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio a seguito della partecipazione al presente avviso pubblico nel caso in cui si ravvisassero le seguenti situazioni:

- l'operatore non proceda all'invio dei risultati dell'indagine di Customer Satisfaction entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato;
- l'operatore interrompe il flusso dei dati attivato tramite web service (salvo comprovata causa di forza maggiore) e non rispetta le scadenze per l'invio dei dati;
- vengano ravvisati disservizi su almeno il 20% della flotta;
- venga accertato, previo contraddittorio, il mancato rispetto degli standard minimi di servizio di cui all'articolo 4.

Per le mancanze sopra indicate l'Amministrazione provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell'addebito tramite PEC invitando l'operatore ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Riscontrato il mancato adempimento entro il termine suddetto l'Amministrazione procederà alla sospensione del servizio fino alla regolarizzazione dell'addebito.

8.2. Ipotesi di decadenza

Il Comune di Venezia si riserva di determinare la decadenza dell'autorizzazione, nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- accertata non sussistenza dei requisiti di cui all' 3, punto a) ovvero intervenuta perdita degli stessi;

- nel caso in cui l'operatore non provveda ad avviare il servizio entro il termine di cui all'art. 6 del presente avviso;
 - mancato rispetto delle condizioni per l'esercizio delle attività, di cui all' 3, punto b);
- Per le mancanze sopra indicate l'Amministrazione provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell'addebito tramite PEC. Alla contestazione della inadempienza l'operatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione. Successivamente l'Amministrazione procederà alla decadenza del servizio.

8.3 Ipotesi di revoca

Il Comune di Venezia si riserva, altresì, di determinare la revoca dell'autorizzazione, nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- inadempimenti, reiterati e segnalati dall'Amministrazione per iscritto 3 volte nel corso della vigenza dell'autorizzazione, aventi ad oggetto il rispetto degli standard minimi di servizio di cui all'articolo 4 del presente avviso;
- gravi criticità, reiterate e segnalate dall'Amministrazione per iscritto per 3 volte nel corso della vigenza dell'autorizzazione, connesse alla circolazione e alla sosta dei dispositivi impiegati nel servizio, con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada;
- mancata ricostituzione integrale del deposito cauzionale escusso anche parzialmente entro il 30° giorno dall'avvenuta escussione.

Per ciascuna delle inadempienze sopra indicate l'Amministrazione provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell'addebito tramite PEC invitando l'operatore ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Alla contestazione della inadempienza l'operatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

Riscontrato il mancato adempimento, reiterato per le tre volte sopra indicate, l'Amministrazione procederà alla revoca del servizio.

10 – Requisiti delle proposte tecniche di gestione del servizio

La proposta tecnica di gestione del servizio, compilata sulla base del modello predisposto, dovrà contenere:

1. istanza di partecipazione all'avviso con dichiarazione autocertificata compilata sulla base del modello predisposto contenente i seguenti elementi:

a) dati dell'operatore:

- ditta-ragione/denominazione sociale;
- sede legale;
- domicilio fiscale;
- numero di Codice Fiscale/Partita I.V.A.;
- numero di iscrizione al registro delle imprese (per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, che attesti l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza);
- eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale;
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla selezione;

b) dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal legale rappresentante dell'impresa;

c) breve descrizione dell'attività svolta e della sua dimensione economica (max 20 cartelle A4);

d) il possesso integrale dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati all'art. 3 lettere a) e b) del presente avviso;

2. proposta tecnica di gestione del servizio con esplicito riferimento a tutti i criteri di valutazione indicati all'art. 12, compresi i seguenti elementi:

- a) dichiarazione di impegno all'erogazione del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici, nel territorio del Comune di Venezia, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, nel rispetto delle condizioni, modalità e obblighi indicati nel presente avviso e nei relativi allegati;
- b) dichiarazione di impegno ad avviare il servizio con una flotta di n. 550 monopattini, con disponibilità ad aumentarla fino ad un massimo di 750 unità secondo le previsioni di cui all'art. 1;
- c) tipologia e descrizione tecnica dei mezzi costituenti la flotta;
- d) documentazione che attesti la titolarità del possesso dei dispositivi e l'impegno a versare il deposito cauzionale di cui all'art. 6 e a stipulare la polizza assicurativa avente caratteristiche e massimali di cui all'art. 4, punto 4.2. lettera e;
- e) copia del regolamento di gestione e/o carta del servizio e del contratto tipo afferenti al servizio.

Alla proposta tecnica di gestione del servizio, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovranno essere allegati la copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la stessa, in corso di validità, nonché la copia del Regolamento di gestione, della carta del servizio e del contratto tipo, redatti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratori dei legali rappresentanti, occorre allegare copia conforme all'originale della relativa procura.

11 – Modalità di presentazione delle offerte

Il presente avviso per l'acquisizione delle proposte è pubblicato sul sito internet: www.comune.venezia.it e all'albo pretorio fino al giorno 30 agosto 2021.

L'acquisizione delle offerte non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Venezia, che pertanto non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività, né attribuisce al candidato alcun diritto in ordine all'assegnazione della gestione del servizio.

Ritenuto il presente avviso completo ed idoneo a garantire, in favore di ogni operatore economico, una sufficiente conoscenza per valutare l'interesse a gestire il servizio di mobilità in sharing a flusso libero di monopattini elettrici, il Comune di Venezia si riserva sin d'ora la facoltà di procedere all'assegnazione anche in presenza di una sola offerta.

L'offerta, da redigersi in lingua italiana su carta intestata dovrà pervenire al Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Settore Viabilità Terraferma e Smart City, con sede in viale Ancona 41/63, VENEZIA pena l'esclusione, entro **le ore 13:00 del giorno 30 agosto 2021** esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it con oggetto "Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti interessati a svolgere il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici, sul territorio del Comune di Venezia- Offerta tecnica".

12 – Procedura per l'individuazione

Le offerte tecniche pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente costituita, che verificherà la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 3 al fine dell'ammissibilità dell'offerta e, al fine di individuare il soggetto da autorizzare, procederà a stilare una graduatoria dei partecipanti sulla base dei punteggi

assegnati in fase di valutazione, con punteggio massimo pari a 100, secondo i criteri descritti nella tabella del presente articolo. Ogni proposta tecnico di gestione del servizio dovrà obbligatoriamente contenere una descrizione completa delle caratteristiche tecniche e gestionali del Servizio con espliciti paragrafi per ogni criterio/sottocriterio riportati nella tabella sottostante.

A1	Organizzazione e gestione del servizio	Punti 16 di cui:
A.1.1	Attività di riequilibrio della flotta	8
	*_2 volte al giorno	8
	*_1 volta al giorno	4
A.1.2	<p>Disponibilità di una sede locale di rimessa Dotazione di una sede di metratura pari o superiore ai 100 mq (utilizzabile come magazzino per la riparazione dei mezzi) in Comune di Venezia. Ai fini del riconoscimento del punteggio relativo a questo subcriterio, verranno valutate le sole offerte recanti autocertificazione della disponibilità a presentare, entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'avviso, idoneo titolo locativo o di acquisto di un immobile da adibire a questo scopo.</p>	4
A.1.3	<p>City manager Presenza di un city manager dedicato alla gestione del servizio della quale dev'essere certificata la reperibilità nel territorio del Comune di Venezia (con riferimento alla Terraferma) entro un tempo massimo di 1 h.</p>	4

A2	Esperienza e professionalità	Punti 16 di cui:
	<p>esperienza in altre città con numero di abitanti residenti compreso tra gli 80.000 e i 300.000 in cui il gestore abbia effettuato il servizio per un tempo non inferiore ai 6 mesi. Il raggiungimento del tempo minimo di servizio richiesto ai fini dell'attribuzione del punteggio dovrà essere esplicitato: verranno, quindi, valutate esclusivamente le offerte che definiscono con precisione l'intervallo semestrale e che presentano una referenza positiva certificata dall'Ente pubblico di riferimento</p>	
	*_una città	2

*_ due città	4
*_ tre città	8
*_ quattro città	12
*_ cinque città	16

A.3	Caratteristiche del mezzo	Punti 16 di cui:
	A.3.1. Peso del mezzo per garantire maggior stabilità	5
	Fino a 18,99 kg	1
	Da 19 a 22,99 kg	3
	Maggiore o pari a 23 kg	5
A.3.2	Resistenza alla foratura delle gomme sulle ruote	5
	*_ con camera d'aria	1
	*_ tubless	3
	*_ piene con materiale composito	5
A.3.3	Efficacia/solidità del sistema frenante:	6
	*_ freni a disco (il punteggio è assegnato per ciascuna ruota)	1
	*_ freni a tamburo (il punteggio è assegnato per ciascuna ruota)	2
	*_ sistema frenante aggiuntivo elettrico (finalizzato a garantire sicurezza in caso di malfunzionamento di quello principale)	2
A.4	Dotazioni aggiuntive del mezzo	Punti 9 di cui:
	batteria intercambiabile per garantire miglior operatività	3
	interazione vocale tra monopattino e utente	3
	Display digitale comprensivo delle indicazioni minime riguardanti velocità di marcia e stato della batteria	3

A.5	Caratteristiche del call center:	Punti 5 di cui:
	*_ Multilingue (incluse italiano e inglese)	5
	*_ Bilingue(italiano e inglese)	3
	*_ solo lingua italiana	1

A.6	Attività complementari e di supporto all'Amministrazione per la promozione e incentivazione del servizio di mobilità sostenibile	Punti 18 di cui:
A.6.1	<p>Attività di promozione del servizio e della mobilità sostenibile Sono presentabili fino a 3 proposte, cui vengono attribuiti fino a tre punti ciascuna. Verrà valutata la qualità della proposta in relazione all'effettiva idoneità della medesima alla promozione della mobilità sostenibile attraverso la diffusione e l'implementazione del servizio. Documentazione: max 1 facciata A4 per ogni attività</p>	9
A.6.2	<p>Attività di educazione stradale finalizzate ad aumentare l'uso corretto dei mezzi da parte degli utenti, con particolare riguardo alle giovani generazioni. Sono presentabili fino a 3 proposte, cui vengono attribuiti fino a tre punti ciascuna. Verrà valutata la qualità della proposta in relazione all'effettiva capacità di stimolare il corretto uso dei mezzi da parte delle giovani generazioni. Documentazione: max 1 facciata A4 per ogni attività</p>	9

A.7	Competitività e diversificazione tariffaria	Punti 20 di cui
A.7.1	<p>Numero di differenti tipologie di abbonamento disponibili che prevedano un costo forfettario con tariffa agevolata rispetto alla corsa semplice, all'aumentare della durata dell'abbonamento</p>	10
	una	2
	due	5
	tre	8
	superiore a tre	10

A.7.2	Prezzo di una corsa semplice: costo dei primi 15 minuti di corsa, al netto del sistema bonus/malus,-e comprensivo di eventuali costi di apertura/chiusura	10
	<= 2,95 euro	10
	<= 3,10 euro	6
	<= 3,25 euro	2

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi al solo criterio qualitativo dell'offerta tecnica (criterio A.6. e relativi subcriteri) di cui sopra, la Commissione Giudicatrice assegna un coefficiente compreso tra 0 e 1 a suo insindacabile giudizio, sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima offerta. Il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Ad ogni coefficiente corrisponde la seguente valutazione che viene espressa dalla Commissione.

Ottimo	1,00
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Più che sufficiente	0,6
Sufficiente	0,5
Quasi sufficiente	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,1
Inadeguato	0

13 – Modalità di rilascio del titolo autorizzativo

Al soggetto individuato all'esito delle procedure selettive suesposte, previa presentazione del deposito cauzionale di cui all'art. 6 del presente avviso nonché di copia della polizza assicurativa di cui all'art. 4, punto 4.2 lettera e), sarà rilasciata -previa sottoscrizione dell'allegata Convenzione- la relativa autorizzazione funzionale all'avvio al servizio.

14 – Trattamento dei dati personali

Con riferimento alla presente procedura, il Comune di Venezia informa che tratterà i dati personali dei soggetti interessati, nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del D.lgs 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101.

15 – Protocollo di legalità

L'operatore accetta il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link: www.comune.venezia.it/node/583.

16- Foro competente

Per tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'operatore autorizzato all'esito della procedura di selezione, tanto durante il corso del servizio che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non risulta contemplato nel presente avviso, è competente il Foro di Venezia.

In ogni caso l'operatore autorizzato all'esito della procedura di selezione, non potrà sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti

17 – Responsabile del procedimento e richiesta informazioni

Il responsabile del procedimento è l'ing. Roberto Di Bussolo, Dirigente del Settore Viabilità Terraferma e Smart City - Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, viale Ancona 63 Mestre Venezia, tel. 041.2746911 e-mail roberto.dibussolo@comune.venezia.it. Per richieste di informazioni o chiarimenti, scrivere al seguente indirizzo e-mail: viabilita.-terraferma@comune.venezia.it.

18 - Disposizioni finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta, di annullare o revocare l'avviso e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della selezione, di prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni. L'Amministrazione si riserva, altresì, di non procedere ad autorizzazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Dirigente del Settore Viabilità Terraferma e Smart City

(firmato digitalmente)

Al presente avviso sono allegati:

- Relazione tecnico illustrativa allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 22.07.2021
- Tavole planimetriche allegate alla Deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 22.07.2021;
- Modello per la presentazione della proposta tecnico di gestione del servizio
- Convenzione